



UFFICIO DEL TRIBUNALE FEDERALE

PROVVEDIMENTO n. 31/2023

Il giorno 6 novembre 2023, mediante applicativo Microsoft Teams, si è svolta in camera di consiglio l'udienza di discussione ex articolo 75 del regolamento di giustizia della Federazione Italiana Motonautica innanzi al Tribunale federale, nelle persone di:

Avvocato F. R. M. Garbagnati Lo Iacono – Presidente;

Avvocato Valerio Carughi;

Notaio Giorgio Pozzoli.

Alla presenza:

dell'Ufficio del Procuratore federale, nella persona del Procuratore federale Avvocato Valeria Ruoppolo del Foro di Milano e del Sostituto Procuratore Avvocato Angelica Zito del Foro di Milano

dell'Avvocato Saverio Sicilia del Foro di Salerno in qualità di difensore dell'incolpato Sig. Antonio Schiano di Cola;

del dott. Edoardo Gagliardi (identificato tramite tessera registro praticanti n. 2022001779).

Nel procedimento disciplinare (procedimento n. 4/2023) a carico del Sig. Antonio Schiano di Cola, promosso dall'Ufficio del Procuratore federale della Federazione Italiana Motonautica mediante atto di deferimento – provvedimento dell'Ufficio del Procuratore federale della Federazione Italiana Motonautica n. 21/2023 del 1° settembre 2023 – per la presunta violazione dell'articolo 1 del regolamento di giustizia della Federazione Italiana Motonautica, nello specifico (i) per essere contravvenuto ai provvedimenti della Federazione, arrecando un danno alle regioni Puglia, Calabria, Basilicata, dovuto all'iniqua distribuzione delle anticipazioni erogate per gli anni 2015-2020 e (ii) per aver negato la restituzione di un bene mobile federale custodito arbitrariamente in luogo non



deputato, comportando un esborso ingiustificato di danaro da parte della Federazione per il recupero di detto bene.

PRESO ATTO

- del provvedimento ai sensi dell'articolo 83 del regolamento di giustizia della Federazione Italiana Motonautica da parte dell'Ufficio del Procuratore federale della Federazione Italiana Motonautica n. 13/2023 del 16 giugno 2023 (intendimento di deferimento);
- del provvedimento ai sensi dell'articolo 83 del regolamento di giustizia della Federazione Italiana Motonautica - atto di deferimento a giudizio - n. 21/2023 del 1° settembre 2023 mediante il quale l'Ufficio del Procuratore federale della Federazione Italiana Motonautica contesta all'incolpato la presunta violazione dell'articolo 1 del regolamento di giustizia della Federazione Italiana Motonautica.

VISTI

- gli atti del presente procedimento - n. 4/2023 - a carico del Sig. Antonio Schiano di Cola e la documentazione prodotta dall'Ufficio del Procuratore federale della Federazione Italiana Motonautica nel corso delle indagini svolte ai sensi dell'articolo 85 del regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Motonautica.
- La memoria difensiva prodotta dall'incolpato, per tramite dell'Avvocato Saverio Sicilia, in data 1° luglio 2023 mediante la quale quest'ultimo sostiene:
 - a) in via preliminare, che il procedimento disciplinare non risulta correttamente instaurato né legittimo in quanto condotto da un Procuratore federale privo di legittimazione e poteri.
 - b) Che i fatti posti a fondamento del presente procedimento disciplinare si fondano su ipotesi accusatorie infondate formulate dal Presidente federale della Federazione Italiana Motonautica ed avallate da atti federali firmati dal Segretario generale della Federazione Italiana Motonautica;



- c) che i fatti posti a fondamento del presente procedimento disciplinare sono già stati giudicati da Organi di Giustizia che hanno sancito che nessuna responsabilità è imputabile all'incolpato in merito all'iniqua distribuzione delle risorse di cui al primo capo di imputazione, come da decisione della Corte federale d'Appello 1-23 contestualmente prodotta;
- d) che, per quanto attiene al secondo capo di imputazione relativo alle condotte tenute dall'incolpato in qualità di consegnatario di un bene mobile federale, si tratti di una costruzione strumentale della Federazione Italiana Motonautica volta all'incolpazione ingiustificata del sig. Schiano di Cola.

- Il verbale dell'udienza tenutasi in data 16 ottobre 2023.
- L'udienza tenutasi in data 6 novembre 2023 e relativo verbale.
- La memoria conclusionale riportata oralmente dall'incolpato, per tramite dell'Avvocato Saverio Sicilia, nel corso dell'udienza del 6 novembre 2023, mediante la quale quest'ultimo, in aggiunta a quanto sostenuto con la memoria difensiva del 1° luglio 2023, ritiene:

- i) che sussistano i presupposti per l'applicazione dell'articolo 50 del regolamento di giustizia della Federazione Italiana Motonautica in merito alla ricusazione dell'organo giudicante, per quanto attiene al presente procedimento disciplinare;
- ii) che non siano stati rispettati i termini per l'esercizio dell'azione disciplinare da parte dell'Ufficio del Procuratore federale, ai sensi dell'articolo 83 del regolamento di giustizia della Federazione Italiana Motonautica in quanto l'atto di deferimento - provvedimento n. 21/2023 del 1° settembre 2023 - sarebbe stato emesso successivamente alla scadenza del termine di cui al richiamato articolo.

- L'articolo 15 del regolamento della gestione inventariale e patrimoniale delle immobilizzazioni FIM, che prevede che:
 - o *“Il Consegnatario è direttamente e personalmente responsabile della custodia, conservazione e vigilanza sui beni mobili e immobili assegnati per*



tutta la durata del periodo di incarico, nonché di qualsiasi danno derivato ai suddetti beni da sue azioni o omissioni” (primo comma);

- *il Consegnatario di un bene mobile o immobile: è tenuto alla custodia e conservazione del bene affidato sino al momento dello scarico inventariale o del trasferimento del bene medesimo ad altro Consegnatario (lett. a); è soggetto all’obbligo di tempestiva notifica, al Gestore dei beni federali, di eventuali trasferimenti del bene dalla collocazione originaria per utilizzazioni diverse nonché di affidamento del bene medesimo a Strutture e/o operatori diversi da quelli originari (lett. d).*
- Gli articoli 1 e 3-bis del regolamento di giustizia della Federazione Italiana Motonautica

CONSIDERATO

- che, alla luce di quanto emerso nell’udienza tenutasi in data 6 novembre 2023, l’Ufficio del Procuratore federale ha aderito all’eccezione dell’incolpato, di cui alla memoria difensiva del 1° luglio 2023, nella parte in cui quest’ultimo contesta che il presente procedimento verte su fatti identici a quelli già oggetto di precedente giudizio, per quanto attiene al primo capo di imputazione (*per essere contravvenuto ai provvedimenti della Federazione, arrecando un danno alle regioni Puglia, Calabria, Basilicata, dovuto all’iniqua distribuzione delle anticipazioni erogate per gli anni 2015-2020*), come evidenziato dalla documentazione allegata (decisione 1-23 della Corte d’Appello federale della Federazione Italiana Motonautica).
- Che, dalla richiesta avanzata dalla Federazione Italiana Motonautica in data 20 gennaio 2023 (doc. “A_03feb2023”), si evince che l’incolpato, quale Consegnatario di un bene mobile federale, abbia ommesso di comunicare alla Federazione Italiana Motonautica *“l’affidamento del bene stesso a Strutture e/o operatori diversi da quelli originari”*.
- Che dalla documentazione prodotta (doc. “A_03feb2023” e doc. “B_03feb2023”) si evince che l’incolpato, quale Consegnatario del bene mobile federale, non abbia custodito il bene *“sino al momento dello scarico inventariale o del trasferimento del*



bene medesimo ad altro Consegnatario” e che lo stesso “non abbia comunicato tempestivamente il trasferimento del bene dalla collocazione originaria”, avendo reso di ciò edotta la Federazione Italiana Motonautica solo in data 23 gennaio 2023 (doc. “B_03feb2023” e doc. “verbale Presidente FIM 24-2-23”) e ciò solo a seguito di espressa richiesta della stessa Federazione (doc. “A_03feb2023”).

- Che dalla documentazione prodotta risulta pacifico e non contestato che le condotte sopra descritte sono state tenute dall'incolpato precedentemente all'anno 2022, quando, dunque, lo stesso risultava non solo ancora tesserato presso associazione affiliata alla Federazione Italiana Motonautica, ma rivestiva altresì un incarico dirigenziale federale, con il ruolo di Presidente del comitato regionale FIM Campania.

EMETTE LA SEGUENTE
DECISIONE MOTIVATA

Alla luce di quanto sopra,

per quanto attiene al primo capo di imputazione di cui all'atto di deferimento (provvedimento n. 21-23 dell'Ufficio del Procuratore federale) – *per essere contravvenuto ai provvedimenti della Federazione, arrecando un danno alle regioni Puglia, Calabria, Basilicata, dovuto all'iniqua distribuzione delle anticipazioni erogate per gli anni 2015-2020* – questo Tribunale federale rileva che l'Ufficio del Procuratore federale, nell'udienza del 6 novembre 2023, ha aderito all'eccezione dell'incolpato, non ritenendo pertanto di doversi pronunciare sul punto.

Per quanto attiene invece al secondo capo di imputazione di cui all'atto di deferimento (provvedimento n. 21-23 dell'Ufficio del Procuratore federale) – *per aver negato la restituzione di un bene mobile federale custodito arbitrariamente in luogo non deputato, comportando un esborso ingiustificato di danaro da parte della Federazione per il recupero di detto bene* – questo Tribunale federale rileva che la condotta dell'incolpato, come descritta nel presente provvedimento, integri gli estremi della violazione dell'articolo 15, lettere a) e d), del regolamento della gestione inventariale e patrimoniale delle immobilizzazioni FIM, in quanto l'incolpato stesso, agendo quale Consegnatario di un bene mobile federale, ed essendo pertanto *“direttamente e personalmente responsabile”,*



in primo luogo, non ha ottemperato all'obbligo di custodire il bene *“sino al momento dello scarico inventariale o del trasferimento del bene medesimo ad altro Consegnatario”* in quanto detto trasferimento sarebbe dovuto derivare da un provvedimento della Federazione e non da una assoluta discrezionalità del Consegnatario. In secondo luogo, l'incolpato, sempre agendo quale Consegnatario di un bene mobile federale, ha omesso di *“comunicare tempestivamente il trasferimento del bene dalla collocazione originaria”* alla Federazione Italiana Motonautica. Pertanto, questo Tribunale federale ritiene che la sopra descritta violazione dell'articolo 15 del regolamento della gestione inventariale e patrimoniale delle immobilizzazioni FIM comporti altresì la conseguente violazione dell'articolo 1 del regolamento di giustizia della Federazione Italiana Motonautica, nella parte in cui prevede che *“[...] tutti i tesserati sono obbligati a rispettare [...] i regolamenti della F.I.M. [...]”*. Essendo oltretutto la suddetta violazione aggravata ai sensi del medesimo articolo 1 del regolamento di giustizia della Federazione Italiana Motonautica, nella parte in cui, al secondo comma, prevede che *“deve ritenersi in ogni caso circostanza aggravante generale, la mancata osservanza delle norme F.I.M., [...] per quei soggetti che, al momento delle infrazioni, ricoprivano incarichi dirigenziali sociali o federali, questi ultimi sia centrali che periferici”*.

Inoltre, questo Tribunale federale ritiene che non sussista alcuno dei presupposti per accogliere la richiesta dell'incolpato, di cui all'udienza del 6 novembre 2023, per quanto attiene alla ricusazione ai sensi dell'articolo 50 del regolamento di giustizia della Federazione Italiana Motonautica.

In aggiunta, questo Tribunale federale, diversamente da quanto sostenuto dall'incolpato nel corso dell'udienza del 6 novembre 2023, ritiene che siano stati correttamente rispettati i termini per l'esercizio dell'azione disciplinare da parte dell'Ufficio del Procuratore federale ai sensi dell'articolo 83 del regolamento di giustizia della Federazione Italiana Motonautica. Infatti, l'intendimento di deferimento (provvedimento n. 13/2023) è stato notificato alla data del 16 giugno 2023; mediante il suddetto provvedimento è stato concesso il termine di quindici giorni per la presentazione di memorie; il termine del quindicesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento avrebbe quindi dovuto essere il sabato 1° luglio 2023 tuttavia, ai sensi dell'articolo 155 commi 4 e 5 c.p.c., *“(4) la*



scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. (5) La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato”, di conseguenza il termine per la presentazione di memorie di cui sopra è da considerarsi prorogato di diritto sino alla data di lunedì 3 luglio 2023, che costituisce anche *dies a quo* per il decorso del termine di trenta giorni per l'esercizio dell'azione disciplinare, con scadenza fissata quindi alla data di sabato 2 settembre 2023, prorogata di diritto per le medesime ragioni di cui sopra alla data di lunedì 4 settembre 2023, che risulta infatti successiva alla data di notifica dell'atto di deferimento (provvedimento n. 21/2023 del 1° settembre 2023). A tal proposito, in ogni caso, si richiama la sentenza n. 21925, pubblicata in data 30 luglio 2021, della Corte di Cassazione, seconda sezione civile, secondo cui la disciplina del computo dei termini di cui all'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., si applica, per il suo carattere generale, a tutti i termini, anche perentori.

Infine, questo Tribunale federale rileva l'inammissibilità della questione attinente alla corretta composizione e nomina dell'Ufficio del Procuratore federale, di cui alla memoria difensiva dell'incolpato del 1° luglio 2023.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 34 del regolamento di giustizia della Federazione Italiana Motonautica, dispone la sanzione dell'ammenda, prevista all'articolo 27 del regolamento di giustizia della Federazione Italiana Motonautica, a carico dell'incolpato Sig. Antonio Schiano di Cola, per euro 800,00 (euro ottocento//00), da corrisondersi, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di giustizia della Federazione Italiana Motonautica, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento. Altresì, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di giustizia della Federazione Italiana Motonautica sopra citato, questo Tribunale federale dispone che, in caso di mancato pagamento dell'ammenda comminata a titolo di sanzione, si applicherà la commutazione automatica dell'ammenda nella sanzione inibitiva della sospensione da ogni carica ed incarico, di cui all'articolo 33 lettera f) del regolamento di giustizia della Federazione Italiana Motonautica, per 6 (sei) mesi.



La violazione e la conseguente sanzione si considera aggravata ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, del regolamento di giustizia della Federazione Italiana Motonautica.

Del presente dispositivo viene data lettura alle ore 12.45 del giorno 13 novembre 2023.

Manda alla Segreteria per provvedere alle comunicazioni d'ufficio.

Milano, 13 novembre 2023

Avv. F. R. M. Garbagnati Lo Iacono – Presidente

Avv. Valerio Carughi

Dott. Giorgio Pozzoli